

Codice A1705B

D.D. 27 febbraio 2025, n. 181

PSR 2014-2022 - Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali": disposizioni applicative per la campagna 2025 riguardanti le domande di pagamento delle operazioni 10.1.4/1 e 10.1.7/1



ATTO DD 181/A1705B/2025

DEL 27/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: PSR 2014-2022 - Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”: disposizioni applicative per la campagna 2025 riguardanti le domande di pagamento delle operazioni 10.1.4/1 e 10.1.7/1

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che, nell’ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare nell’ambito di Programmi predisposti a livello nazionale o regionale;

visti il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie e il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

considerato in particolare l’articolo 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) del reg. (UE) 1305/2013, che prevede impegni aventi solitamente durata quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell’Allegato II del medesimo regolamento, fatte salve eventuali deroghe approvate dalla Commissione Europea;

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell’Unione europea:

- regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare il Titolo VI “Condizionalità” e l’Allegato II;
- regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e modifica l'allegato X di tale regolamento;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione che modifica il reg. UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- regolamento delegato (UE) n.1393/2016 della Commissione, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 1394/2016 della Commissione che modifica il reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2021 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- regolamento delegato (UE) n. 57/2023 della Commissione, del 31 ottobre 2022, modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento delegato (UE) n. 2527/2022 della Commissione, del 17 ottobre 2022, recante abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie, lasciando valida l'applicazione del reg. UE 807/2014, per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 31 dicembre 2025;
- regolamento delegato (UE) n. 2528/2022 della Commissione, del 17 ottobre 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- regolamento delegato (UE) n. 2529/2022 della Commissione, del 17 ottobre 2022, recante abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 2530/2022 della Commissione, del 1° dicembre 2022, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2531 della Commissione, del 1° dicembre 2022, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), lasciando valida l'applicazione del reg. UE 808/2014, per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 31 dicembre 2025;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione europea nella versione originaria con decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015;

visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che ha stabilito disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e ha modificato, tra gli altri, il regolamento (UE) 1305/2013 per quanto riguarda le risorse e le modalità di applicazione nel biennio di prolungamento del periodo di programmazione 2014- 2020, prevedendo che i Programmi di sviluppo rurale potessero essere prorogati fino al 31 dicembre 2022, previa approvazione della modifica relativa al periodo transitorio;

visto che il PSR della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione europea con l'estensione al 2022 con decisione C(2021) 7355 del 6/10/2021, è stato sottoposto ad ulteriori recenti modifiche, di cui l'ultima è stata approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2024)7499 del 22 ottobre 2024 ed è stata adottata con DGR n. 7-441 del 2 dicembre 2024;

considerato, inoltre, che l'articolo 7 del reg. (UE) n. 2220/2020 ha disposto un'integrazione all'articolo 28, paragrafo 5 del Reg. (UE)1305/2013 aggiungendo il comma seguente: «Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. In deroga al secondo comma, per i nuovi impegni da assumere nel 2021 e nel 2022, gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo di tre anni, nei loro programmi di sviluppo rurale, in base alla natura degli impegni e agli obiettivi climatico-ambientali perseguiti»;

considerata in particolare, nell'ambito della Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) del PSR, la sottomisura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali) corrispondente all'articolo 28, paragrafi 1-8, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

richiamate le seguenti operazioni della sottomisura 10.1, alcune delle quali suddivise in azioni per le quali sussistono beneficiari che nel 2025 sono tenuti a presentare domanda di pagamento in quanto gli impegni sono in corso di esecuzione:

- 10.1.4 “Sistemi colturali ecocompatibili”, azione 10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti,
- 10.1.7 “Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema”, azione 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide;

richiamate, inoltre, nel seguente elenco:

- le deliberazioni della Giunta Regionale che negli scorsi anni hanno definito le operazioni/azioni della sottomisura 10.1 da attivare, le relative risorse finanziarie, le condizioni e i criteri di selezione delle domande e

- le conseguenti determinazioni dirigenziali del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile che hanno definito i bandi per la presentazione delle domande di nuova adesione a impegni pluriennali, tuttora in fase di svolgimento, in quanto domande ammissibili e finanziabili:

- per il 2016, la DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 e la determinazione dirigenziale n. 248 del 21/04/2016, riferita ai fini del presente provvedimento all'operazione 10.1.7 azione 1;
- per il 2017, la DGR n. 14-4814 del 27/03/2017 e la determinazione dirigenziale n. 289 del

4/4/2017, riferita ai fini del presente provvedimento all'operazione 10.1.7, azione 1;

- per il 2018, la DGR n.13-6737 del 13/4/2018 e la determinazione dirigenziale n. 454 del 16/4/2018, riferita ai fini del presente provvedimento all'operazione 10.1.7, azione 1;
- per il 2019, la DGR n. 34-8759 del 12/4/2019 e la determinazione dirigenziale n. 335 del 15/4/2019, riferita ai fini del presente provvedimento all'operazione 10.1.7, azione 1;
- per il 2020, la DGR n. 20-1339 del 8.05.2020 e la determinazione dirigenziale n. 263 del 11/05/2020, riferita ai fini del presente provvedimento all'operazione 10.1.7, azione 1;
- per il 2021, la D.G.R. n. 17-3076 del 9/4/2021 e la determinazione dirigenziale n. 347 del 23/04/2021 e loro s.m.i., riferita ai fini del presente provvedimento alle operazioni 10.1.4, azione 1 e 10.1.7, azione 1;
- per il 2022, la DGR n. 26-4961 del 29.04.2022 e la determinazione dirigenziale n. 352 del 29.04.2022, riferita ai fini del presente provvedimento all'operazione 10.1.7, azione 1;

visti i decreti ministeriali n. 2588 del 10/3/2020 recante <<Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale>> che continua ad essere il provvedimento di riferimento in ambito condizionalità fino al termine della corrente programmazione 2014-2022 e n. 0147385 del 09/03/2023 e s.m.i. “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;

tenuto conto, inoltre, della D.D. 20 novembre 2023, n. 979 mediante la quale l’Autorità regionale di gestione del CSR 2023-2027 e del PSR 2014-2022 ha individuato gli “Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppio finanziamento a carico di fondi del bilancio della U.E. in caso di potenziale sovrapposizione dei pagamenti per gli impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di attuazione e/o con gli Ecoschemi”;

visto che trattasi di domande di pagamento riguardanti impegni intrapresi in annualità precedenti, la copertura finanziaria risulta a carico delle risorse del PSR a suo tempo impegnate con i rispettivi bandi, secondo la seguente suddivisione tra i 3 fondi partecipanti:

- 43,120% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
- 39,816% a carico dei fondi nazionali e
- 17,064% a carico dei fondi regionali;

evidenziato che, per accelerare la spesa e non incorrere nel disimpegno della quota FEASR da erogarsi entro la fine del 2025, la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) ha previsto disposizioni volte a consentire alle Autorità di Gestione regionali, previa modifica dei Programmi da approvarsi da parte della Commissione europea, di innalzare il tasso di cofinanziamento FEASR, ai sensi dell’articolo 59, par. 3, del precitato Regolamento (UE) n. 1305/2013, e contestualmente ridurre le percentuali di cofinanziamento regionale e statale;

tenuto conto che la Regione Piemonte ha trasmesso alla Commissione europea la modifica del PSR 2014-2022 che, se approvata, modifica la suddivisione tra i 3 fondi partecipanti, tra l’altro, per le misure considerate “ambientali” nel modo seguente:

- 75,00% a carico del FEASR,
- 17,50% a carico dei fondi nazionali e
- 7,50% a carico dei fondi regionali

tenuto conto, inoltre, che tale variazione non modifica la dotazione complessiva del PSR, né delle singole operazioni ma determina finanziamenti aggiuntivi e verrà applicata alle domande di cui trattasi solo nel caso in cui i relativi pagamenti non vengano completati entro il 2025;

visti, inoltre, in riferimento alla programmazione 2023-2027 i seguenti regolamenti dell'Unione europea:

- il regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013, lasciando valida l'applicazione del reg. UE 1305/2013, con le modifiche di cui al reg. UE 2020/2220, all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del reg. (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025;
- in particolare, l'articolo 70 del regolamento (UE) 2115/2021 che riguarda impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) e l'art. 31 del medesimo regolamento a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici»);
- il regolamento (UE) 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- il regolamento delegato (UE) 1172/2022 della Commissione, del 4 maggio 2022, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) 1173/2022 della Commissione, del 31 maggio 2022, reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il regolamento di esecuzione (UE) 1317/2022 della Commissione, del 27 luglio 2022, prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- il regolamento delegato (UE) 891/2017 della Commissione, del 13 marzo 2017, integra, tra l'altro, il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
- regolamento (UE) n. 1468/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;

visti, inoltre i seguenti decreti del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che hanno rilevanza anche per le domande della programmazione di sviluppo rurale 2014-2022

- decreti: prot. n. 2588 del 10/3/2020 recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» e prot. n.0147385 del 09/03/2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;

- decreto prot. n.0147385 del 09/03/2023 “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- decreto prot. n. 96279 del 27/02/2024: “Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l’anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione”;
- decreto prot. n. 101344 del 29/02/2024: “Modifica del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 28 giugno 2024 prot. n. 0289235 “Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2024”.

Vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l’Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all’agricoltura piemontese;

vista la legge regionale 13/11/2006 n. 35, che ha previsto all’art. 12 la trasformazione dell’Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l’ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell’ARPEA., il quale prevede tra l’altro che l’Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 94-3832 del 4/8/2016 (BURP n. 36 del 8/9/2016), avente per oggetto “Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto dell’Agenzia approvato con D.G.R. n. 41-5775 del 23.04.2007, e pertinenti disposizioni operative”;

considerato che l’ARPEA delega a Settori della Direzione regionale Agricoltura una parte dei propri compiti riguardanti il trattamento delle domande di pagamento;

richiamati il Manuale Procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC, approvato con determinazione dell’ARPEA n. 159 dell’11/08/2016 e s.m.i. e il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell’ARPEA approvato con Determina n. 351 del 10/12/2020;

stabilito di fare riferimento, per la Misura 10, alla determinazione dell’Arpea, seppure in via definizione, e ai rispettivi allegati, per quanto concerne le disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento 2025 ed in particolare le istruzioni (procedure e scadenze);

ritenuto necessario confermare e, ove opportuno, aggiornare le disposizioni sull’applicazione degli interventi, rivolte ai soggetti che nel 2025 sono tenuti a presentare una domanda di pagamento per la prosecuzione di impegni pluriennali in corso relativi alla Misura 10, sottomisura 10.1;

stabilito, pertanto, di approvare le disposizioni per le domande di pagamento 2025 riferite alla Misura 10 comprese nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

specificato che il presente provvedimento reca, inoltre, indicazioni ai titolari delle domande di

pagamento che proseguono nell'attuazione degli impegni in corso ai sensi della Misura in oggetto circa le interazioni tra gli impegni e gli obblighi da rispettare nel caso di adesione al sostegno del PSP PAC 2023-2027 per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti (capo II del Regolamento (UE) 2021/2115) o sotto forma di pagamenti annuali (articoli 70, 71 e 72 del Regolamento (UE) 2021/2115);

evidenziato che le disposizioni e prescrizioni per l'attuazione degli impegni in corso contenute nell'Allegato risultano di competenza della Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;

dato atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente, anche in relazione alle eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune e del documento di programmazione regionale;

data l'osservanza delle Deliberazioni della Giunta regionale menzionate in riferimento ai bandi della Misura 10 per quanto dispongono in merito alle condizioni, ai criteri di selezione e alla disponibilità finanziaria, così come applicati con Determinazioni dirigenziali del Settore competente alle domande di sostegno per definirne l'ammissibilità, sulla base di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 (Criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni) della Legge Regionale 14 ottobre 2014, n.14;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25/01/2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 avente ad oggetto " Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024- 2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" che include le misure di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

1. in riferimento alle domande di pagamento dei beneficiari del sostegno della Misura 10, sottomisura 10.1, operazioni 10.1.7/1 e 10.1.4/1 che nel 2025 proseguono l'attuazione di impegni in corso (in quanto le domande sono risultate ammissibili a finanziamento) intrapresi rispettivamente:
 - nel 2016, alle condizioni specificate dalla DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 e dalla D.D. n. 248 del 21/04/2016 e s.m.i. riferita all'operazione 10.1.7 azione 1;
 - nel 2017, alle condizioni specificate dalla DGR n. 14-4814 del 27/3/2017 e dalla D.D. n. 289 del 4/4/2017 e s.m.i., riferita all'operazione 10.1.7 azione 1;
 - nel 2018, alle condizioni specificate dalla DGR n.13-6737 del 13/4/2018 e dalla determinazione dirigenziale n. 454 del 16/4/2018, riferita all'operazione 10.1.7 azione 1;
 - nel 2019, alle condizioni specificate dalla DGR n. 34-8759 del 12/4/2019 e dalla determinazione dirigenziale n. 335 del 15/4/2019, riferite all'operazione 10.1.7, azione 1;
 - nel 2020, alle condizioni specificate dalla DGR n. 20-1339 del 8/05/2020 e dalla determinazione dirigenziale n. 263 del 11/05/2020, riferite all'operazione 10.1.7, azione 1;
 - nel 2021, alle condizioni specificate dalla DGR n. 17-3076 del 9/4/2021 e dalla determinazione dirigenziale n. 347 del 23/04/2021 e loro s.m.i., riferite all'operazione 10.1.4, azione 1 e all'operazione 10.1.7, azione 1;
 - nel 2022, alle condizioni specificate dalla DGR n. 26-4961 del 29/04/2022 e dalla determinazione dirigenziale n. 352 del 29/04/2022, riferite all'operazione 10.1.7, azione 1;
2. di approvare le disposizioni per l'applicazione delle operazioni 10.1.4/1 e 10.1.7/1, contenute nell'Allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, articolate nel modo seguente:


PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEI RELATIVI IMPEGNI
PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE
PARTE IV - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
3. di fare riferimento, per la Misura 10, alla determinazione dell'Arpa in via definizione, e ai rispettivi allegati, per quanto concerne le disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento 2025 ed in particolare le istruzioni (procedure e scadenze);
4. di stabilire che le disposizioni contenute nell'Allegato 1 alla presente determinazione potranno essere modificate o integrate dal Settore competente della Direzione Agricoltura e cibo, anche in relazione alle eventuali modifiche delle norme ministeriali per la politica agricola comune.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e - in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – nella sezione “Criteri e modalità” di “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'Ente.

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato



**REGIONE
PIEMONTE**

FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28/10/2015 e recepito con DGR n. 29-2396 del 9.11.2015 e che, nella versione in vigore, è stato approvato con Decisione della Commissione europea C(2024)7499 del 22 ottobre 2024 e recepito con DGR 7-441 del 2 dicembre 2024

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO

Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022

Misura 10: Pagamenti agro-climatico-ambientali

(art. 28 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

(paragrafi 1-8 dell'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013)

**Disposizioni per la prosecuzione degli impegni in corso relativi
alle Operazioni 10.1.4 (azione 1) e 10.1.7 (azione 1)**

Annualità 2025

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
1.1. DEFINIZIONI.....	1
1.2. FINALITÀ	2
1.3. RISORSE FINANZIARIE	2
1.4. BENEFICIARI	3
1.5. OGGETTO DEL SOSTEGNO.....	4
1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	8
PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEI RELATIVI IMPEGNI..9	
2.1. OPERAZIONI DELLA SOTTOMISURA 10.1 OGGETTO DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI.....	9
2.2. OPERAZIONE 10.1.4 - SISTEMI COLTURALI ECOCOMPATIBILI	9
2.2.1. <i>Descrizione degli interventi</i>	9
2.2.2. <i>Beneficiari</i>	10
2.2.3. <i>Condizioni di ammissibilità/esclusione</i>	10
2.2.4. <i>Impegni</i>	10
2.2.5. <i>Durata</i>	11
2.2.6. <i>Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie</i>	11
2.2.7. <i>Compatibilità e cumulabilità con il piano strategico nazionale della politica comunitaria 2023-2027</i>	11
2.2.8. <i>Entità del premio annuale</i>	12
2.2.9. <i>Rimando a disposizioni comuni della sottomisura</i>	12
2.3. OPERAZIONE 10.1.7 - GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA.....	13
2.3.1. <i>Descrizione degli interventi</i>	13
2.3.2. <i>Beneficiari</i>	14
2.3.3. <i>Condizioni di ammissibilità/esclusione</i>	14
2.3.4. <i>Impegni</i>	14
2.3.5. <i>Durata</i>	15
2.3.6. <i>Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie</i>	15
2.3.7. <i>Compatibilità e cumulabilità con il piano strategico nazionale della politica comunitaria 2023-2027</i>	15
2.3.8. <i>Entità del premio annuale</i>	15
2.3.9. <i>Rimando a disposizioni comuni della sottomisura</i>	16
2.4. DISPOSIZIONI COMUNI A PIU' OPERAZIONI	16
2.4.1. <i>Cumulabilità degli aiuti</i>	16
2.4.2. <i>Impegni a particelle fisse o variabili</i>	16
2.4.3. <i>Conversione degli impegni</i>	16
2.4.4. <i>Adeguamento degli impegni</i>	16
2.4.5. <i>Estensione delle superfici sotto impegno</i>	17
2.4.6. <i>Superfici aggiuntive in caso di subentro nell'impegno</i>	17
2.4.7. <i>Riduzioni di superfici sotto impegno</i>	17
2.4.8. <i>Trasferimento dei terreni e degli impegni</i>	17
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE	19
3.1. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA).....	19
3.2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI.....	19
PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	22
4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	22
4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI	22
4.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	23
4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	25
4.5. CONTATTI.....	29

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando si intende per:

agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola (articolo 4(1)(a) del regolamento (UE) 1307/2013;

altra dichiarazione: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;

condizionalità: criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente, della salubrità dei prodotti e del benessere animale. Le regole di condizionalità sono individuate dal regolamento (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1 e specificati nella pertinenti disposizioni nazionali e regionali;

domanda di sostegno: una domanda di sostegno o di adesione a un regime ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013;

domanda di pagamento: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;

fascicolo aziendale (elettronico e cartaceo) relativo a ciascuna azienda agricola: preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni strutturali e durevoli. Nell'ottica di fornire una struttura organica e coerente delle informazioni proprie di una azienda agricola, il legislatore, nel DPR 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004, ha individuato il modello tecnico-organizzativo di riferimento costituito dal fascicolo aziendale. Il fascicolo aziendale rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, sulla base anche di quanto stabilito dal DPR 503/99 e va incrementato nei contenuti sulla base di specifiche esigenze. Il fascicolo aziendale deve essere costituito da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale.

Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;

marchio auricolare: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente. Norme di cui al reg. delegato (UE) 2021/841 della Commissione che modifica il reg. (UE) 640/2014 per quanto riguarda le inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina;

parcella agricola: porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione;

sistema informativo agricolo piemontese (SIAP): il sistema informativo regionale di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali dei titolari delle domande;

sistema integrato di gestione e controllo (SIGC): descritti gli elementi del SIGC sono descritti all'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1306/2013¹. Viene applicato alla misura 10 prevista dall'art. 28 (paragrafi 1-8) del reg. (UE) 1305/2013;

superficie agricola: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) n. 1307/2013 (lettere e), f), g), h));

superficie determinata: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE) 640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;

uso: in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'art. 45, par. 2, lettera a) dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

Per quanto riguarda le definizioni sopra non riportate si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. e all'art. 2 del Reg. (UE) 640/2014 e s.m.i.

1.2. FINALITÀ

Ai sensi dall'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013, la misura 10 del PSR 2014-2020 sostiene l'adozione di tecniche produttive compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i cambiamenti climatici o a favorire l'adattamento ad essi. Essa pertanto concorre al conseguimento dell'*obiettivo generale* del PSR "Conservazione e promozione dei cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima".

Le finalità perseguite sono indicate più in dettaglio nell'ambito di ciascuna operazione.

1.3. RISORSE FINANZIARIE

Trattandosi di domande di pagamento riguardanti impegni intrapresi in annualità precedenti, la copertura finanziaria è a carico delle risorse del PSR a suo tempo impegnate con i rispettivi bandi.

I pagamenti verranno effettuati secondo la seguente suddivisione tra i 3 fondi partecipanti:

- 43,120% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
- 39,816% a carico dei fondi nazionali e
- 17,064% a carico dei fondi regionali.

Tuttavia, per accelerare la spesa e non incorrere nel disimpegno della quota FEASR, che deve essere erogata entro la fine del 2025, la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), all'articolo 1, commi 559-561, ha previsto disposizioni volte a consentire alle Autorità di Gestione regionali, previa modifica dei Programmi da approvarsi da parte della Commissione europea, di innalzare il tasso di cofinanziamento FEASR, ai sensi dell'articolo 59, par. 3, del precitato Regolamento (UE) n. 1305/2013, e contestualmente ridurre le percentuali di cofinanziamento regionale e statale.

¹ Gli elementi sono: a) banca dati informatizzata; b) sistema di identificazione delle parcelle agricole, c) sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto d) domande di aiuto e domande di pagamento e) sistema integrato di controllo, f) sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno (...)

La Regione Piemonte ha trasmesso alla Commissione europea la modifica del PSR 2014-2022 che, se approvata, modifica la suddivisione tra i 3 fondi partecipanti, tra l'altro, per le misure considerate "ambientali" nel modo seguente:

- 75,00% a carico del FEASR,
- 17,50% a carico dei fondi nazionali e
- 7,50% a carico dei fondi regionali.

Tale variazione non modifica la dotazione complessiva del PSR, né delle singole operazioni e verrà applicata per le domande di cui trattasi solo nel caso in cui i relativi pagamenti non vengano completati entro il 2025.

1.4. BENEFICIARI

I beneficiari del sostegno sono soggetti che proseguono nell'attuazione di impegni in corso della sottomisura 10.1:

- titolari di domande di pagamento relative all'operazione 10.1.7 Azione 1 giunte nel 2025 al decimo anno di impegno, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2016 ai sensi della D.G.R. n. 21-3089 del 29.3.2016 e della D.D. n. 248 del 21.4.2016 e loro s.m.i., risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite negli anni dal 2017 al 2024 (10.1.7/1);
- titolari di domande di pagamento relative all'operazione 10.1.7 Azione 1 giunte nel 2025 al nono anno di impegno, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2017 ai sensi della D.G.R. n.14-4814 del 27.3.2017 e della D.D. n. 289 del 4.4.2017 e loro s.m.i. , risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite negli anni dal 2018 al 2024 (10.1.7/1);
- titolari di domande di pagamento relative all'operazione 10.1.7 Azione 1 giunte nel 2025 all'ottavo anno di impegno, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2018 ai sensi della D.G.R. n. 13-6737 del 13.4.2018 e della D.D. n. 454 del 16.4.2018 e loro s.m.i., risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite negli anni dal 2019 al 2024 (10.1.7/1);
- titolari di domande di pagamento relative all'operazione 10.1.7 Azione 1 giunte nel 2025 al settimo anno di impegno, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2019 ai sensi della DGR n. 34-8759 del 12.04.2019 e della D.D. n. 335 del 15.4.2019 e loro s.m.i. , risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite negli anni dal 2020 al 2024 (10.1.7/1);
- titolari di domande di pagamento relative all'operazione 10.1.7 Azione 1 giunte nel 2025 al sesto anno di impegno, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2020 ai sensi della DGR n. 20-1339 del 8.05.2020 e della D.D. n. 263 del 11.05.2020, risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite dal 2021 al 2024 (10.1.7/1);
- titolari di domande di pagamento relative all'operazione 10.1.7 Azione 1 e all'operazione 10.1.4 Azione 1 giunte nel 2025 al quinto anno di impegno, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2021 ai sensi della DGR n. 17-3076 del 9.04.2021 e della D.D. n. 347 del 23.04.2021, risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite dal 2022 al 2024 (10.1.4/1; 10.1.7/1);
- titolari di domande di pagamento relative all'operazione 10.1.7 Azione 1 giunte nel 2025 al quarto anno di impegno, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2022 ai sensi della DGR n. 26-4961 del 29.04.2022 e della D.D. n. 352 del 29.04.2022, risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite nel 2024 (10.1.7/1).

I beneficiari degli aiuti della sottomisura 10.1 sono agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e, nel caso dell'azione 10.1.7, anche altri gestori del territorio che assumono volontariamente uno o più impegni agro-climatico-ambientali, per la cui realizzazione ricevono pagamenti annuali. I tipi di beneficiario sono specificati nella descrizione delle singole operazioni.

1.5. OGGETTO DEL SOSTEGNO

La sottomisura 10.1, attraverso le operazioni in cui è articolata, sostiene l'attuazione di impegni agro-climatici-ambientali ad adesione volontaria di durata almeno quinquennale o per periodi più brevi dell'usuale, nel rispetto dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2020/2220. Gli aiuti annuali previsti, riportati nella trattazione delle singole operazioni (*cf. Parte II*), sono calcolati per ettaro di superficie o per UBA (unità di Bestiame adulto) sulla base dei maggiori costi e/o dei minori ricavi connessi all'attuazione dei rispettivi impegni.

Gli aiuti non possono oltrepassare i limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013², a eccezione dell'operazione 10.1.7 per le quali il PSR ha autorizzato il superamento di tali massimali. In caso di adesione a un'operazione e ai rispettivi impegni aggiuntivi oppure a più operazioni fra loro cumulabili, la somma dei premi per ettaro potrebbe dar luogo al superamento del massimale. In questo caso il programma informativo abbatte in fase istruttoria il premio all'importo massimo previsto dall'allegato II del Reg.(UE) n. 1305/2013.

Elementi di riferimento (baseline)

Gli impegni della Misura vanno al di là delle seguenti regole basilari.

A) MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA:

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari; criteri per lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.), come definiti nelle disposizioni del Decreto Ministeriale del 7/6/2018;

B) CONDIZIONALITÀ:

La condizionalità è costituita da regole basilari in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali che si applicano ai pagamenti diretti, agli aiuti per la ristrutturazione/riconversione di vigneti e per la vendemmia verde e ai pagamenti dello sviluppo rurale riferiti alle superfici (inclusi gli aiuti agro-climatico ambientali della misura 10). Le regole in questione si compongono di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). I riferimenti normativi sono i seguenti:

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. (Titolo VI, Capo I e allegato II);
- Regolamento (UE) n. 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;
- Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020 (suppl. ord. n. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020) che ha sostituito il decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019 che continua ad essere il provvedimento di riferimento in ambito condizionalità fino al termine della corrente programmazione 2014-2022, prevista per il 31 dicembre 2022;
- disposizioni attuative della Giunta regionale, alle quali si rimanda per la descrizione delle regole di seguito sinteticamente richiamate. Alla data di approvazione del presente provvedimento, l'atto che ha definito in ultimo la materia a livello regionale è la DGR n. 13-1620 del 3/7/2020 (BURP n. 28 del 10/7/2020);
- Decreto ministeriale n. 147385 del 09/03/2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 96279 del 27/02/2024 "Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-

² I limiti indicati nel reg. (UE) 1305/2013 sono 600 € per ettaro/anno per le colture annuali, 900 € per ettaro/anno per le colture perenni specializzate, 450 € per ettaro/anno per altri usi del suolo, 200 € per UBA/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione”;

- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, n. 101344 del 29/02/2024: “Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 0289235 del 28/06/2024 “Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2023 n. 43-7214 “Disciplina dei regimi di condizionalità, che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC, in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Revoca della D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2024, n. 3-634 “Regolamento (UE) 2021/2115. Politica agricola comune (PAC). Approvazione, a seguito delle modifiche al decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, apportate dai decreti ministeriali n. 101344 del 29 febbraio 2024 e n. 289235 del 28 giugno 2024, delle modifiche all'Allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13 luglio 2023, come tecnicamente aggiornata con la DD n. 905/A1705B/2023 del 26 ottobre 2023”.

I - AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5

Obblighi amministrativi, obblighi riguardanti lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, il rispetto dei massimali di apporto azotato previsti e i divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati.

BCAA1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

- a) rispetto di divieti di fertilizzazione su terreni adiacenti ai corsi d'acqua;
- b) costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'ampiezza della fascia inerbita richiesta varia in funzione degli stati ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

- divieto di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste;
- in caso di scarico di sostanze pericolose non assimilabili a scarichi domestici, disporre dell'autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti e rispettare le condizioni ivi contenute.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

- a) su superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) su tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, assicurare una copertura vegetale nel periodo tra il 15 novembre e il 15 febbraio, o in alternativa adottare tecniche per la protezione del suolo.

Per tutti i terreni sopra indicati, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno dal 15 novembre al 15 febbraio.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

- a) in terreni declivi a seminativo che manifestano fenomeni erosivi (presenza di incisioni diffuse o rigagnoli) in assenza di sistemazioni, realizzare solchi acquali temporanei a non più di 80 m l'uno dall'altro;
- b) non effettuare di livellamenti non autorizzati;
- c) mantenere la rete idraulica aziendale e la baulatura dei terreni.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate

E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie di seminativi (fatte salve le deroghe previste).

CGO 2 – direttiva 2009/147/CE del 30/11/2009 (conservazione degli uccelli selvatici) e CGO 3 – direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche):

- si applicano le pertinenti disposizioni del DM n. 184 del 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)";
- devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357;
- fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. (Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte) e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione.

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

non eliminare gli elementi caratteristici del paesaggio, qualora identificati territorialmente: gli alberi monumentali identificati nel registro nazionale o tutelati da norme regionali o nazionali, nonché siepi, alberi isolati o in filari, stagni, muretti a secco, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Non eseguire interventi di potatura di elementi caratteristici del paesaggio nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto.

II - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali

Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n.158 del 16/3/2006.

CGO 6 – direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini

- comunicazione all'ASL per la registrazione dell'azienda;
- tenuta del registro aziendale, comunicazione della consistenza dell'allevamento e aggiornamento della BDN;
- identificazione e registrazione degli animali.

CGO 7 – regolamento (CE) n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

- registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN;
- identificazione e registrazione degli animali;
- tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
- movimentazione dei capi in uscita e in ingresso.

CGO 8 - regolamento (CE) n. 21/2004, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina

- registrazione dell'azienda in BDN;
- tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
- identificazione e registrazione degli animali.

CGO 9 – regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Art. 55 - prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MiPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

III - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7/7/2011.

CGO 12 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7/7/2011 e s.m.i.

CGO 13 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26/3/2001 e s.m.i.

C) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- Regolamento. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10;
- Allegato 7 del DM n. 2588 del 10/03/2020 (suppl. ord. n. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020);
- Determinazione Dirigenziale n. 1314 del 18.12.2017, relativa alla classificazione delle inadempienze e alle conseguenti riduzioni/esclusioni di pagamento.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006);
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150;
- Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014;
- Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di prodotti fitosanitari (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Obbligo di formazione e conoscenza dei principi generali della produzione integrata obbligatoria; Magazzinaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Verifica delle attrezzature per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Rispetto delle disposizioni per l'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 “Approvazione del codice di buona pratica agricola”); Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 n. 5046 “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e ss.mm.ii.

ATTENZIONE: Il rispetto delle regole di base richiamate nei punti A), B) e C) è condizione per percepire integralmente gli aiuti della sottomisura 10.1. Nella trattazione delle singole operazioni sono indicate le regole di base direttamente collegate a singoli impegni di ciascuna operazione.

Per gli impegni assunti ai sensi della misura 10 è prevista la condizione (clausola) di revisione al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori. Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per la durata di effettiva validità dell'impegno.³

Dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1468 recante disposizioni per la semplificazione di determinate norme della PAC, si dispone che:

- a) sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2116;
- b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalità sancita all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 che da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni.

1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La misura è applicabile all'intero territorio regionale. Alcune operazioni/azioni sono limitate a specifiche aree o colture in funzione degli obiettivi ambientali da raggiungere e dei fabbisogni territoriali.

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

³ Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 48.

PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEI RELATIVI IMPEGNI

2.1. OPERAZIONI DELLA SOTTOMISURA 10.1 OGGETTO DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI

Le presenti disposizioni riguardano le domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni in corso della sottomisura 10.1, relativi alle seguenti operazioni/azioni:

10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili:

10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti

10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema:

10.1.7/1. Gestione di formazioni vegetali e aree umide

2.2. OPERAZIONE 10.1.4 - SISTEMI COLTURALI ECOCOMPATIBILI

2.2.1. Descrizione degli interventi

L'operazione, attraverso le azioni in cui è articolata, sostiene la conversione di seminativi in foraggere permanenti (10.1.4/1), la realizzazione di inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi (10.1.4/3) e il conseguimento, in aziende in cui il mais è ampiamente prevalente, di un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica di "inverdimento" (10.1.4/2).

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio e secondariamente:
- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio;
- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole;
- migliorare la conservazione del sistema suolo;
- sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole.

L'operazione agisce in via prioritaria sui seguenti aspetti ambientali (*focus area*):

Operazione	Elementi ambientali (<i>focus area</i>)					
	4a	4b	4c	5a	5d	5e
10.01.04	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Risparmio idrico	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	**	**	**	**		***

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

L'operazione, nel 2025, riguarda l'azione 10.1.4/1: Conversione di seminativi in foraggere permanenti;

L'azione 10.1.4/1 determina benefici ambientali dovuti all'elevata capacità delle colture foraggere permanenti di salvaguardare il paesaggio rurale, la varietà biologica dell'agroecosistema, la struttura del suolo e la sua dotazione di sostanza organica, di contrastare l'erosione mediante la copertura erbosa lungo tutto l'arco dell'anno, di azzerare i trattamenti fitosanitari su superfici in precedenza investite a seminativi e di ridurre il ruscellamento e il trasporto di inquinanti provenienti dalle coltivazioni.

2.2.2. Beneficiari

Imprese agricole singole o associate.

2.2.3. Condizioni di ammissibilità/esclusione

Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggiere permanenti)

L'intervento è applicabile a superfici che nei 5 anni precedenti l'anno di assunzione dell'impegno siano state investite a seminativi. Tale requisito deve essere attestato da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento). Affinché l'aiuto sia adeguatamente giustificato dai benefici ambientali conseguenti alla conversione in foraggiera permanente, sulle superfici oggetto di impegno il ritiro dalla produzione e la coltivazione di prati avvicendati sono ammissibili, nel loro complesso, per non più di due anni nel quinquennio precedente il primo anno di impegno.

Come previsto dal PSR, l'intervento è applicabile anche a superfici che nella scorsa programmazione siano state oggetto dell'analogo intervento 214.4 del PSR 2007-2013 o del ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione ai sensi del programma regionale attuativo del regolamento (CEE) n. 2078/1992, a condizione che i relativi impegni siano terminati. Tali superfici infatti hanno mantenuto il proprio stato di seminativi durante il periodo di attuazione dell'impegno e al termine di questo⁴.

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale. La superficie minima su cui l'impegno può essere assunto è pari a 1 ettaro.

2.2.4. Impegni

Le particelle catastali oggetto di impegno devono rimanere invariate nel corso del quinquennio. E' fatto salvo il caso in cui la superficie fisica oggetto di impegno rimanga inalterata assumendo, in tutto o in parte, nuovi riferimenti catastali.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1: coltivare per un quinquennio foraggiere permanenti su terreni che nei 5 anni precedenti quello di adesione siano stati investiti a seminativi. Le colture foraggiere ammissibili al sostegno sono <i>prato (polifita, di graminacee, di leguminose, di graminacee e leguminose consociate), prato-pascolo</i> e altre <i>foraggiere di durata almeno quinquennale</i>. Le foraggiere permanenti devono essere state seminate tra l'inizio del periodo di impegno e la prima decade di giugno del primo anno di impegno. Essendo richiesta dal PSR in termini generali, la semina delle foraggiere permanenti è necessaria in ogni caso, anche qualora la superficie interessata sia stata oggetto dell'azione 214.4 fino all'anno antecedente quello di assunzione dell'impegno. Il cotico erboso deve essere mantenuto dal primo insediamento della foraggiera permanente fino alla conclusione del periodo di impegno (non sono ammesse arature).</p>	<p>Condizionalità: BCAA 4 - Nei terreni agricoli che manifestano fenomeni erosivi (incisioni diffuse) in assenza di sistemazione, assicurare la presenza di una copertura vegetale per almeno 90 gg consecutivi fra il 15/9 e il 15/5 successivo o, in alternativa, adottare altre tecniche per la protezione del suolo.</p> <p>Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno 2: eseguire <i>gli sfalci</i> previsti dalla pratica ordinaria e <i>non effettuare trattamenti fitosanitari</i> sulle foraggiere permanenti oggetto di aiuto</p>	<p>Condizionalità: <i>effettuare gli sfalci delle foraggiere permanenti</i>: non collegato a vincoli di condizionalità.</p> <p><i>Utilizzo dei fitofarmaci</i>: il CGO 10 richiede il</p>

⁴ Linee guida della Commissione relative ai prati permanenti contenute nel documento "DS-EGDP-2015-02_FINAL".

	rispetto delle prescrizioni d'uso in etichetta, la tenuta del registro dei trattamenti, l'impiego dei dispositivi di protezione, il corretto stoccaggio, l'abilitazione all'acquisto e all'impiego dei fitofarmaci in corso di validità e la conservazione per tre anni delle fatture e dei moduli di acquisto dei fitofarmaci. Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.
Impegno 3: conservare fino alla scadenza dell'impegno la <i>documentazione di acquisto della semente utilizzata</i> , da cui deve risultare l'impiego di una quantità di seme commisurata alla superficie oggetto di impegno.	Non pertinenti

2.2.5. Durata

La durata degli impegni è quinquennale, anche nel caso delle adesioni 2021 alla 10.1.4/1, in quanto essa richiede la permanenza per almeno 5 anni delle foraggere derivanti dalla conversione dei seminativi.

Tale durata è stata possibile esercitando la deroga alla durata massima di 3 anni, prevista come criterio generale dal regolamento (UE) 2020/2220 per gli impegni avviati dal 2021.

2.2.6. Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie

La tabella seguente indica i casi di cumulabilità sulla stessa superficie fisica degli aiuti dell'operazione con gli aiuti di altre operazioni della misura 10 e delle misure 11 e 13.

Gli aiuti dell'azione **10.1.4/1 non sono cumulabili con quelli di altre operazioni della misura 10**, per evitare il superamento dell'importo massimo per ettaro consentito dalla misura per le foraggere permanenti (450 euro/ha); è ammesso il cumulo con altre misure del PSR 2014-2020 se ancora attivati nel 2025, come indicato nella tabella seguente.

MISURA / OPERAZIONE		10.1.4 SISTEMI COLTURALI ECO – COMPATIBILI
		Azione 10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti
13	Indennità compensativa	C

C = cumulabile sulla medesima superficie

2.2.7. Compatibilità e cumulabilità con il piano strategico nazionale della politica comunitaria 2023-2027

I titolari delle domande di pagamento che proseguono nell'attuazione di impegni in corso dell'Operazione 10.1.4, possono aderire a specifici interventi previsti dal nuovo Piano Strategico Nazionale della Politica Comunitaria 2023-2027 (di seguito PSN), con le limitazioni di seguito indicate e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).

Si evidenzia che i richiedenti un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) 2021/2115 devono rispettare le norme di **condizionalità rafforzata** (art. 12 del reg. (UE) 2021/2115) e di **condizionalità sociale** (art. 14 del reg. (UE) 2021/2115).

	Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione	
	SRA01	SRA29
10.1.4/1 conversione di seminativi in foraggere permanenti	X	X

X = cumulabile sulla medesima superficie

Per gli Ecoschemi e gli Interventi a superficie del CSR 2023-2027 non riportati in tabella non è prevista cumulabilità sulla medesima superficie

Allo scopo di assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi.

2.2.8. Entità del premio annuale

Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti):

L'importo annuale del sostegno è di 450 euro/ha.

I premi/ettaro sopra indicati, laddove cumulabili con quelli di altre azioni della Misura 10, non possono superare gli importi massimi per ettaro di cui all'allegato II⁵ del reg. (UE) 1305/2013.

2.2.9. Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.4 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

⁵ Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

2.3. OPERAZIONE 10.1.7 - GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA

2.3.1. Descrizione degli interventi

Al fine di contrastare la semplificazione del territorio rurale, la riduzione della sua diversità biologica e il deterioramento del paesaggio, dovuti all'agricoltura intensiva e alla diffusione di infrastrutture e insediamenti commerciali, industriali e abitativi, è necessario sostenere la conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema.

L'operazione sostiene la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide, la realizzazione di colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica e di superfici inerbite ai margini delle coltivazioni.

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio e secondariamente:
- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole;
- diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio;
- migliorare la conservazione del sistema suolo.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

Operazione	Elementi ambientali (<i>focus area</i>)				
	4a	4b	4c	5d	5e
10.01.07	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera: gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	***	**	**		**

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

L'operazione si articola nelle Azioni:

- 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide;
- 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica;
- 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi.

L'operazione, nel 2025, riguarda l'**Azione 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide**, che sostiene la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2022 o della misura 216 del PSR 2007-2013.

Tali elementi naturaliformi, inframmezzati alle coltivazioni, sono atti a costituire zone di rifugio per la fauna selvatica e fasce tampone ai margini dei campi. Essi, inoltre, favoriscono un graduale miglioramento del paesaggio agrario, anche mediante la schermatura di elementi dissonanti. Le aree umide possono assumere anche funzione di ecosistemi filtro in corrispondenza di scarichi puntuali.

L'azione può concorrere a incoraggiare una fruizione ecocompatibile di aree a elevata valenza ambientale o paesaggistica (mediante escursioni a piedi, in bicicletta o a cavallo, birdwatching, attività didattiche e di ricerca naturalistica) in virtù di un graduale incremento dell'attrattività di tali ambienti.

In particolare, l'azione sostiene la manutenzione di:

- siepi (arbustive e/o alberate);
- filari (singoli e/o affiancati);
- macchie, piccole formazioni boschive;
- alberi isolati;
- zone umide, laghetti, stagni, maceri, ecc. .

2.3.2. Beneficiari

I beneficiari sono:

- imprese agricole singole o associate;
- associazioni di agricoltori;
- associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio;
- consorzi irrigui;
- altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio quali enti pubblici, fondazioni, onlus.

2.3.3. Condizioni di ammissibilità/esclusione

Per L'azione 10.1.7/1 non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni, è inferiore a 250 euro.

Le formazioni arbustive e arboree e le aree umide oggetto di impegno devono essere state realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito della sottomisura 4.4.1 del PSR 2014-2022 o della misura 216 del PSR 2007-2013, a condizione che non siano oggetto di impegni in corso relativi all'azione 214.7/1. Inoltre, può essere oggetto di sostegno la gestione favorevole all'ambiente di aree umide, quali realizzazioni già finanziate a suo tempo nell'ambito delle azioni F7 o F4 del PSR 2000-2006, i cui impegni siano scaduti.

2.3.4. Impegni

Le azioni in cui l'operazione è articolata richiedono il rispetto dei seguenti impegni:

Azione 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide	
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1. Manutenzione di formazioni arbustive e arboree ed aree umide, realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2022 o della misura 216 del PSR 2007-13.</p> <p>Le <i>formazioni arbustive e arboree</i> (siepi, filari, boschetti, alberi isolati) devono essere autoctone o storicamente presenti nel territorio interessato (escluse le specie invasive). Le cure per la manutenzione comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'irrigazione di soccorso; - il controllo manuale o meccanico delle infestanti intorno alle piantine, senza far ricorso a diserbanti chimici; - la reintegrazione delle fallanze entro la primavera successiva; - la potatura di formazione e mantenimento. <p>Per la gestione delle <i>aree umide</i>, le attività di manutenzione includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sistemazione e pulizia degli argini; - il controllo dell'idroperiodo, della portata e dei livelli idrici; - il divieto di utilizzo degli invasi per l'acquacoltura o la pesca. 	<p>BCAA7: Richiede il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio (siepi, filari, stagni, margini dei campi, ecc.), inteso come divieto di eliminazione di tali elementi.</p> <p>BCAA 1: introduzione di fasce tampone inerbite di 5 metri di larghezza lungo i corsi d'acqua.</p>
<p>Impegno 2. Gestire le fasce di rispetto inerbite intorno agli elementi naturaliformi. Gli elementi ambientali e paesaggistici devono essere circondati da una fascia di rispetto inerbita gestita mediante sfalci e trinciature, evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica. Le superfici interessate dall'azione non possono essere trattate con prodotti fitosanitari, a eccezione degli interventi ammessi dalla normativa sull'agricoltura biologica, nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta; in particolare, gli eventuali interventi lungo i corsi d'acqua devono essere fatti nel rispetto di tutte le prescrizioni volte a ridurre il rischio di inquinamento delle acque. Tali superfici devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.</p>	

Per l'azione 1 dell'operazione 10.1.7, gli impegni da rispettare si possono in parte sovrapporre con il vincolo di condizionalità BCAA1 (fasce tampone inerbite lungo i corsi d'acqua) o con gli obblighi di inverdimento (greening) relativi alle aree d'interesse ecologico (EFA - Ecological Focus Area). Nei casi di sovrapposizione, i pagamenti si riducono ai valori indicati nel paragrafo 2.3.7 (Entità del premio annuale).

2.3.5. Durata

La durata degli impegni per l'azione 10.1.7/1 è decennale.

2.3.6. Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie

Il sostegno dell'**operazione 10.1.7 non è cumulabile sulla stessa superficie fisica con il sostegno di altre operazioni della misura 10 o di altre misure a superficie del PSR.**

2.3.7. Compatibilità e cumulabilità con il piano strategico nazionale della politica comunitaria 2023-2027

I titolari delle domande di pagamento che proseguono nell'attuazione di impegni in corso dell'Operazione 10.1.7, possono aderire a specifici interventi previsti dal nuovo Piano Strategico Nazionale della Politica Comunitaria 2023-2027 (di seguito PSN), con le limitazioni di seguito indicate e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).

Si evidenzia che i richiedenti un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) 2021/2115 devono rispettare le norme di **condizionalità rafforzata** (art. 12 del reg. (UE) 2021/2115) e di **condizionalità sociale** (art. 14 del reg. (UE) 2021/2115).

Il sostegno dell'**operazione 10.1.7 non è cumulabile sulla stessa superficie fisica con il sostegno per gli Ecoschemi e gli Interventi a superficie del CSR 2023-2027.**

Allo scopo di assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi".

2.3.8. Entità del premio annuale

In deroga all'importo massimo stabilito dall'Allegato II del regolamento UE n. 1305/2013⁶, i premi annuali previsti sono pari a 1.000 euro/ha (80 euro/ha per le fasce di rispetto inerbite utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1).

⁶ L'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013 fissa l'importo annuale massimo di 450/ha per gli "altri usi della terra" e prevede che gli importi massimi possano essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei Programmi di Sviluppo Rurale.

2.3.9. Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.4 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

2.4. DISPOSIZIONI COMUNI A PIU' OPERAZIONI

2.4.1. Cumulabilità degli aiuti

Il sostegno può essere cumulato su una stessa superficie tra varie operazioni o azioni della sottomisura 10.1 e/o con altre misure del PSR, a condizione che i rispettivi impegni siano complementari e compatibili⁷. Nella trattazione di ciascuna operazione sono specificati i casi di cumulabilità ammessi dal PSR, fatto salvo il rispetto dei massimali/ha previsti dall'allegato II al regolamento (UE) 1305/2013.

2.4.2. Impegni a particelle fisse o variabili

Gli impegni dell'Azione 10.1.4/1 e dell'Azione 10.1.7/1 sono vincolati all'applicazione su appezzamenti fissi.

2.4.3. Conversione degli impegni

Ai sensi dell'art. 14, par. 1 del regolamento (UE) 807/2014, per conversione (o trasformazione) di un impegno di un'azione/operazione della sottomisura 10.1 si intende la sua interruzione con contemporanea adesione a un nuovo impegno i cui benefici ambientali risultino significativamente superiori⁸, assunto per l'intero periodo richiesto dalla pertinente azione/operazione, indipendentemente dalla durata del periodo già trascorso di attuazione dell'impegno preesistente. La conversione non comporta la restituzione dei contributi già percepiti e può avvenire in qualsiasi anno del periodo di impegno originario.

Le conversioni di impegni vengono, se del caso, autorizzate con le disposizioni regionali approvate annualmente.

Con le presenti disposizioni per l'anno 2025 non si autorizza alcuna conversione degli impegni in corso.

2.4.4. Adeguamento degli impegni

Ai sensi dell'art. 14, par. 2 del reg. (UE) 807/2014, l'*adeguamento* di un impegno in corso di attuazione consiste nella sua interruzione e nella contemporanea assunzione di un altro impegno che si protrae per gli anni rimanenti del periodo di impegno originario. L'adeguamento deve essere debitamente giustificato rispetto agli obiettivi dell'impegno preesistente.

Nei casi consentiti, l'adeguamento può avvenire in qualsiasi anno del periodo di impegno e non comporta la restituzione degli aiuti già percepiti.

⁷ Articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014.

⁸ Ai sensi dell'art. 14, par. 1 del reg. (UE) n.807/2014, le condizioni per concedere la conversione sono che: a) la conversione abbia effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali, b) l'impegno esistente sia notevolmente rafforzato, c) il programma di sviluppo rurale approvato includa gli impegni interessati.

L'adeguamento può assumere, inoltre, la forma di una proroga dell'impegno preesistente.

Gli adeguamenti vengono, se del caso, autorizzati dalle disposizioni regionali approvate annualmente.

La corresponsione della quota aggiuntiva di premio corrispondente all'adeguamento è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti.

L'adeguamento di impegni preesistenti può consistere nell'ampliamento o nell'assunzione ex novo di impegni facoltativi, in aggiunta agli impegni di base in corso di attuazione.

Con le presenti disposizioni per l'anno 2025 non si autorizza alcun adeguamento (ampliamento) degli impegni in corso.

2.4.5. Estensione delle superfici sotto impegno

Per gli impegni di base vincolati a *particelle fisse* gli aumenti della superficie oggetto dell'impegno, operati complessivamente durante il suo periodo di attuazione, potranno essere oggetto di sostegno, se le disponibilità finanziarie saranno sufficienti, *entro il limite massimo del 25% della superficie oggetto di impegno nel primo anno*, riferita alla situazione di fine istruttoria. Ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE)807/2014, l'estensione dell'impegno può essere riconosciuta sia in caso di aumento della superficie dell'azienda del beneficiario sia in caso di aumento della superficie oggetto di impegno nell'ambito dell'azienda del beneficiario. Anche a seguito dell'aumento il periodo di impegno mantiene la sua durata originaria.

2.4.6. Superfici aggiuntive in caso di subentro nell'impegno

In caso di subentro totale nell'applicazione di un impegno in corso di attuazione il subentrante può assoggettare all'azione nuove superfici e ricevere i relativi aiuti per gli anni rimanenti, entro i limiti che si sarebbero applicati al cedente se non si fosse verificato il subentro.

In caso di subentro parziale, viceversa, chi è subentrato nell'impegno può ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro, per gli anni rimanenti del periodo di impegno.

2.4.7. Riduzioni di superfici sotto impegno

Per gli impegni a particelle fisse (sia di base che facoltativi), non si considera riduzione della superficie oggetto di impegno una riduzione dell'estensione espressa in ettari derivante da una diversa misurazione della stessa superficie fisica, all'interno di una particella già abbinata all'impegno nell'anno precedente.

La restituzione dei premi non è dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente, sulle quali l'impegno non possa essere applicato per lo stato d'uso mutato (es. a seguito di estirpo di un vigneto o frutteto). In tal caso, infatti, la nuova destinazione d'uso del suolo comporta benefici ambientali quali l'azzeramento dei trattamenti fitosanitari sulla superficie interessata.

2.4.8. Trasferimento dei terreni e degli impegni

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno il beneficiario cederà totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo potrà subentrargli nell'impegno per il periodo residuo totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito. Se tale subentro non avverrà, l'impegno relativo alla parte di azienda ceduta sarà considerato estinto e non verrà richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

Il subentrante potrà proseguire gli impegni del cedente inserendo i terreni acquisiti in una domanda di pagamento presentata entro il termine stabilito di anno in anno ai sensi dell'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014. Riguardo all'eventuale inserimento di superfici aggiuntive da parte del subentrante, si rimanda al par. 2.4.6.

Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se l'adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

3.1. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA)

I beneficiari ammessi al sostegno per la prima volta nelle campagne dal 2016 al 2022 per poter continuare a ricevere gli aiuti nel 2025, devono presentare una domanda di pagamento per via telematica entro i termini stabiliti, con le modalità richieste dall'applicativo informatico regionale riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nell'ordinamento colturale, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione telematica nell'ambito del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema. Essa deve essere compilata in tutte le sue parti e riportare tutte le particelle condotte dal richiedente, in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

Anche gli allegati devono essere trasmessi per via telematica secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di pagamento per l'anno di impegno 2025 saranno stabiliti dall'Arpea mediante un provvedimento recante le istruzioni per la presentazione, tra l'altro, delle domande di pagamento per la Misura 10 del PSR 2014-2022. Essa definirà le scadenze (compreso il termine ultimo comprensivo del ritardo consentito) per la presentazione delle domande 2025 iniziali, di modifica, di revoca e di rinuncia nonché fornirà indicazioni per l'esecuzione delle istruttorie e dei controlli.

3.2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Le domande di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi e in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea, e a controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, richiesti da norme nazionali e regionali.

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- i criteri e le norme in materia di condizionalità.

I controlli amministrativi e in loco possono avere esito positivo o evidenziare irregolarità.

Per gli esiti dei controlli riguardanti le domande di pagamento, occorre fare riferimento al Manuale Procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC, approvato con determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e aggiornato, in ultimo, con la determinazione 353 del 14.12.2020, che tratta in particolare:

- a) i controlli delle dichiarazioni,
- b) le difformità di superficie che comportino riduzioni ed esclusioni ai sensi degli articoli 15 bis 16, 17, 18, 19 e 19 bis del Reg. UE 640/2014 e s.m.i.,
- c) il cumulo delle riduzioni di cui all'art. 6 del reg. (UE) 809/2014 e s.m.i. .

I controlli in merito alle dichiarazioni rese con le domande sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i. e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i. .

Le disposizioni operative applicate nel corso dell'istruttoria in merito alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà contenute nelle domande di pagamento afferenti alle misure PSR, sono dettate dall'Arpea mediante la Determinazione n. 339 del 27.11.2020 che ha apportato modifiche alla precedente DD n. 227 del 17.10.2017, a seguito delle modifiche all'art 32 quater c.p. da parte della Legge n. 3 del 2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".

Le disposizioni di Arpea elencano le tipologie di reato previste dall'art. 32 quater c.p. per le quali, se si riporta una condanna, consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e, pertanto, la mancata erogazione dei pagamenti del PSR.

<https://www.arpea.piemonte.it/documentazione/determina-n-339-27112020>

Per quanto riguarda le difformità nelle dichiarazioni delle superfici, quali:

- mancata dichiarazione di tutte le superfici,
- superficie dichiarata inferiore alla superficie accertata con qualunque tipo di controllo,
- superficie dichiarata superiore alla superficie accertata,

le conseguenze sugli importi dei premi sono disciplinate dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e riportate nel Manuale delle procedure, controlli e sanzioni - Misure SIGC dell'Arpea. Il Manuale è comunque il riferimento per l'attività di istruttoria e controllo delle domande di pagamento ed è reperibile al seguente indirizzo: https://www.arpea.piemonte.it/documentazione?combine=&field_categoria_documento_target_id%5B63%5D=63&field_tipo_di_documento_target_id=All&field_data_documento_value%5Bmin%5D=&field_data_documento_value%5Bmax%5D=&sort_bef_combine=created_DESC

Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto di altri criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi art. 35 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i.

I criteri generali della disciplina sulle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni di misura, delle regole di condizionalità e degli altri obblighi (requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima) sono riportati nell'Allegato 4 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2588 del 10/3/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Il DM n. 2588 del 10/3/2020 continua ad essere il provvedimento di riferimento in ambito condizionalità fino al termine della corrente programmazione 2014-2022, prevista per il 31 dicembre 2022.

In caso di mancato rispetto delle regole di condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dal citato DM n. 2588 del 10/3/2020.

La determinazione n. 1314 del 18/12/2017 e s.m.i. ha classificato, in quanto rilevanti tra l'altro per la misura 10, le inadempienze e le conseguenti riduzioni ed esclusioni riguardanti l'attività minima, il mantenimento della superficie agricola e i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci.

In conformità ai criteri nazionali e a quanto stabilito dalla DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 e s.m.i., successivi atti dirigenziali regionali hanno classificato le inadempienze relative alle singole operazioni e hanno definito le corrispondenti penalità (riduzioni, esclusioni, revoche, ecc.).

Per la MISURA 10 tali determinazioni dirigenziali sono disponibili in riferimento ad ogni operazione sul sito internet regionale (anche in versione consolidata) al link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-2014-2022-feasr/m10-agroambiente/sottomisura-101-impegni-agro-climatico-ambientali>

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non può essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, può essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'azione/operazione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, possono essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse riferite all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

Le domande di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali⁹.

Clausola di elusione

I benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici¹⁰

I risultati dei controlli sono analizzati per individuare eventuali problemi generali che potrebbero comportare rischi per operazioni, beneficiari o altri soggetti simili. La valutazione individua le cause di tali situazioni, la necessità di eventuali esami ulteriori e le opportune misure correttive e preventive.

⁹ Art. 59 del Reg. UE 1306/2013

¹⁰ Art. 60 del reg. (UE) 1306/2013

PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della l.r. 14/2014 (art. 15, comma 1), l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge possono intervenire. Le informazioni da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento sono specificate nell'art. 16, comma 1 della l.r. 14/2014.

Se per il numero dei destinatari non è possibile o risulta particolarmente gravoso trasmettere a ciascuno dei soggetti interessati una comunicazione personale, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento (art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014).

La competenza per lo svolgimento delle fasi procedurali riferite alle domande di pagamento è in capo all'Organismo pagatore Arpea, in quanto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15.05.2023, che ha individuato in ultimo i procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e i relativi termini di conclusione, non è di competenza della citata Direzione.

4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 74, par. 3) prevede che gli Stati membri garantiscano l'adozione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei). Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis. della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.

A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale.

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.¹¹

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulti satura ovvero l'indirizzo pec non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

4.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti alla Regione Piemonte o all'ARPEA sono trattati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (che ha abrogato la direttiva 95/46/CE).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR si informa che:

- a) i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA;

¹¹ Cfr paragrafo 15.1.2.2 (Disposizioni per l'esame dei reclami) del PSR 2014-2022

- b) il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Programma di sviluppo rurale 2014-2022 per la Regione Piemonte;
- c) i dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell'espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell'erogazione di contributi o premi;
- d) l'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- e) contitolari del trattamento dei dati personali sono la Giunta regionale e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo; i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale sono dpo@regione.piemonte.it, Piazza Piemonte 1, 10127 Torino, del Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA sono dpo@cert.arpea.piemonte.it, Via Bogino 23, 10121 Torino;
- f) i Responsabili (esterni) del trattamento sono i Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte; i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati;
- g) i dati dei titolari di domanda potranno essere comunicati al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali (MiPAAF), al Ministero dello Sviluppo economico (MISE), al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, alle istituzioni competenti dell'Unione Europea, all'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- h) i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i) i dati personali dei titolari di domanda, utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale, sono conservati finché la loro posizione sarà attiva nell'impresa o ente rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da loro attivati;
- j) i dati personali di cui trattasi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I titolari di domande potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Viene presa visione dell'informativa privacy relativa ai procedimenti del PSR 2014-2022 ad ogni accesso al link: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti/3453-tutela-dei-dati-personali>

4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 (in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione del 4 maggio 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- Regolamento delegato (UE) 2022/2527 della Commissione del 17 ottobre 2022, recante abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento delegato (UE) 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- Regolamento delegato (UE) 2022/2529 della Commissione del 17 ottobre 2022, recante abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2530 della Commissione del 1° dicembre 2022, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2531 della Commissione del 1° dicembre 2022, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.

Norme statali

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2588 del 10/3/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Decreto ministeriale n. 147385 del 09/03/2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";

- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 660087 del 23/12/2022 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”;
- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e s.m.i. “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
- Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 93348 del 26/02/2024 “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”;
- Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 96279 del 27/02/2024 “Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l’anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione”;
- Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 101344 del 29/02/2024 “Modifica del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 207565 del 9 maggio 2024 “Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2024”;
- Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 0289235 del 28/06/2024 “Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2024”;
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027).

Norme e atti regionali

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione
<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28/10/2015 e recepito con DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 e che, nella versione in vigore, è stato approvato con decisione della Commissione europea C(2024)7499 del 22 ottobre 2024 e recepito con DGR 7-441 del 2 dicembre 2024
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/programmazione-2014-2022-psr/testo-vigente-psr-2014-2022>
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-745/2025/XII del 3 febbraio 2025 “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione

Piemonte. Proposta di modifica per l'anno 2025 alla Commissione europea, in conformità alla legge n. 207/2024, articolo 1, commi 559-561”.

Testo Misura 10

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/programmazione-2014-2022-psr/sottomisura-101-impegni-agro-climatico-ambientali>

Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3 ottobre 2016 “PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell'8 febbraio 2016” e s.m.i.

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/41/siste/00000096.htm>

Le determinazioni dirigenziali relative alle singole operazioni della Misura 10, sottomisura 10.1. sono disponibili, anche in versione consolidata, sul sito internet della Regione all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-2014-2022-feasr/m10-agroambiente/sottomisura-101-impegni-agro-climatico-ambientali>

Disposizioni in materia di condizionalità

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 13-1620 del 03 luglio 2020 “Regolamento (UE) n. 1306/2013. Disciplina del regime di condizionalità in attuazione del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020. Revoca della D.G.R. n. 65-8974 del 16/5/2019.”
<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/28/suppo5/index.htm>
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 43-7214 del 13 luglio 2023 “Disciplina dei regimi di condizionalità, che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC, in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Revoca della D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-634 del 23 dicembre 2024 “Regolamento (UE) 2021/2115. Politica agricola comune (PAC). Approvazione, a seguito delle modifiche al decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, apportate dai decreti ministeriali n. 101344 del 29 febbraio 2024 e n. 289235 del 28 giugno 2024, delle modifiche all'Allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13 luglio 2023, come tecnicamente aggiornata con la DD n. 905/A1705B/2023 del 26 ottobre 2023”;
- Determinazione Dirigenziale n. 905 del 26 ottobre 2023 “Modifiche e integrazioni tecniche all'allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13/7/2023, recante disciplina dei regimi di condizionalità applicabili ai beneficiari del sostegno della PAC”.

Norme e documentazione dell'Organismo pagatore Arpea

- Manuale Procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC, approvato con determinazione di ARPEA n. 159 dell'11 agosto 2016 ed in ultimo aggiornato mediante D.D. n. 353 del 14 dicembre 2020
https://www.arpea.piemonte.it/documentazione?combine=&field_categoria_documento_target_id%5B63%5D=63&field_tipo_di_documento_target_id=All&field_data_documento_value%5Bmin%5D=&field_data_documento_o_value%5Bmax%5D=&sort_bef_combine=created_DESC

- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite approvato con determinazione n. 351 del 10 dicembre 2020
https://www.arpea.piemonte.it/documentazione?combine=&field_categoria_documento_target_id%5B18%5D=18&field_tipo_di_documento_target_id=All&field_data_documento_value%5Bmin%5D=&field_data_documento_value%5Bmax%5D=&sort_bef_combine=created_DESC

Pubblificazioni editoriali e materiale informativo PSR

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/comunicazione-psr/pubblicazioni-editoriali-materiale-informativo-psr>

In merito al Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan>

4.5. CONTATTI

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: info.agricoltura@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it .

Un servizio telefonico che fornisce informazioni amministrative è fornito dal *Numero verde 800.333.444* (gratuito da telefono fisso e mobile) dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi. E' anche possibile inviare una *e-mail* a: 800333444@regione.piemonte.it .

L'Assistenza applicativa all'anagrafe agricola e ai Procedimenti del PSR è fornita al numero 0110824455 dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi.